



## PIANO PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DI INSETTI ALLOCTONI DANNOSI ALLA FRUTTICOLTURA (2020-22)

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per lo svolgimento in comune dell'Azione 5 "Studio di fattibilità per la realizzazione e gestione di un fondo mutualistico per la copertura del rischio collegato alle infestazioni parassitarie"

tra

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata "Regione", rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_

E

l'Università di Padova – Centro Interuniversitario di Contabilità e Gestione Agraria, Forestale ed Ambientale (CONTAGRAF)– Viale dell'Università 16 Cod. Fisc. 80006480281 P. IVA 00742430283 (di seguito denominato Università) rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_

di seguito congiuntamente definite le "Parti".

## PREMESSO CHE

- "Con Delibera della Giunta regionale n. del \_\_\_\_\_ è stato approvato il "Piano per il contrasto alla diffusione di insetti alloctoni dannosi alla frutticoltura" (Allegato A) che prevede l'attuazione di 5 azioni così denominate:
  - Azione 1 "Ricerca e sperimentazione"
  - Azione 2 "Programma di lotta biologica per il contrasto alla cimice asiatica"
  - Azione 3 "Network prevenzione fitosanitaria"
  - Azione 4 "Formazione tecnici, divulgazione e sperimentazione"
  - Azione 5 "Studio per la costituzione del Fondo mutualistico per la frutticoltura"
- Con medesima deliberazione è stato tra l'altro approvato "Studio di fattibilità per la realizzazione e gestione di un fondo mutualistico per la copertura del rischio collegato alle infestazioni parassitarie, Azione 5" (**Allegato D**), di seguito denominato per brevità "Studio RV-CONTAGRAF" che descrive e definisce le attività da svolgersi in collaborazione come di seguito riportate:

Azione 5: studio di fattibilità per la costituzione del fondo mutualistico per la frutticoltura.  
Il fondo mutualistico nasce dall'associazione di imprenditori per l'accantonamento di fondi al fine soccorrere vicendevolmente in caso di necessità; si tratta di mettere a disposizione comune una parte delle proprie risorse, destinata alle necessità proprie o degli altri associati.  
Il fondo rappresenta una forma di autoassicurazione degli imprenditori agricoli. La Regione, sulla base delle risultanze dello studio di fattibilità, incentiverà la costituzione di un fondo mutualistico attraverso una parziale contribuzione finanziaria.
- E' stato altresì stabilito che tale Azione sia svolta in collaborazione tra la Regione del Veneto Direzione Agroalimentare, l'Università di Padova - Centro Interuniversitario di Contabilità e Gestione Agraria, Forestale ed Ambientale (CONTAGRAF)
- l'Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, dello Statuto di Ateneo "opera in un quadro di riferimento europeo e internazionale e in stretto rapporto con il territorio e con le sue istituzioni, con piena assunzione della propria responsabilità sociale. *L'Ateneo valorizza rapporti di collaborazione con le realtà associative, istituzionali e culturali*



del territorio medesimo, ....” ai sensi dell'articolo 2 comma 1 “L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca, intende caratterizzarsi come università di ricerca, ne garantisce la piena libertà e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi pubblici e privati, in un quadro di riferimento nazionale e internazionale”

- l'Università degli Studi di Padova “può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri, operanti su scala locale, nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali...” (art. 64, comma 2, dello Statuto di Ateneo)
- il Centro Interuniversitario di Contabilità e Gestione Agraria, Forestale ed Ambientale è stato istituito nel 1967 attraverso una convenzione tra Università ed associazioni di categoria, tra cui Unione Agricoltori e Coldiretti, con compiti di ricerca e studio al fine di mettere a punto le metodologie più idonee per la rilevazione, la classificazione e l'elaborazione dei dati necessari alla tenuta della contabilità, alla gestione ed alla ricerca operativa in agricoltura. È diventato oggi Centro Interuniversitario di Contabilità e Gestione Agraria, Forestale ed Ambientale fra le Università di Padova, Bologna, Perugia, Trento e Viterbo. Il centro svolge attività di raccolta, elaborazione e divulgazione dei dati contabili di aziende agricole e forestali, al fine di fornire bilanci, e relativi indici, da impiegarsi per fini gestionali, nonché per studi e ricerche sull'economia agricola, forestale e sullo stato dell'ambiente rurale.
- Nell'ambito delle proprie attività istituzionali la Regione, tramite le proprie strutture tecniche che si occupano di difesa delle colture e di danni arrecati al settore agricolo, ha verificato l'aumento dei danni arrecati al comparto frutticolo dalle infestazioni di *Halyomorpha halys* (cimice asiatica) tali da compromettere i bilanci delle aziende frutticole e richiedere di attivare interventi di sostegno al comparto, sia nazionali che regionali-
- Tra i compiti istituzionali della Regione inoltre vi è il supporto alla competitività delle imprese agricole e agroalimentari al fine di mantenere la presenza delle aziende venete sul mercato nazionale e internazionale;

La Regione del Veneto e Università concordano di attivare una collaborazione, al fine di progettare uno strumento mutualistico sostenibile ed in grado di agire efficacemente per la difesa del reddito delle imprese frutticole contro il rischio collegato alle infestazioni di cimice asiatica che risulti appetibile per le imprese, con adeguata efficacia nella riduzione del rischio e dotato di sostenibilità economica nel lungo periodo.

#### VISTO CHE

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice.

La Regione ed Università ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione al fine di progettare uno strumento mutualistico sostenibile ed in grado di agire efficacemente per la difesa del reddito delle imprese frutticole contro il rischio collegato alle infestazioni di cimice asiatica che risulti appetibile per le imprese, con adeguata efficacia nella riduzione del rischio e dotato di sostenibilità economica nel lungo periodo.

La collaborazione tra la Regione e l'Università nella presente convenzione operativa, sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.

**si conviene e si stipula quanto segue:**



**ART. 1 - Oggetto dell'Accordo**

- 1) La Regione e l'Università si impegnano a collaborare per la realizzazione dell'azione 5 "Studio per costituzione del fondo mutualistico per la frutticoltura" nell'ambito del "Piano per il contrasto alla diffusione di insetti alloctoni dannosi alla frutticoltura", come descritto nell'Allegato D della DGR \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ "Studio RV-CONTAGRAF";
- 2) L'aggiornamento dello "Studio RV - CONTAGRAF", a seguito di esigenze sopravvenute che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.

**ART. 2 – Programma di attività 2020-22**

- 1) Contagraf si impegna ad avviare e attuare le seguenti attività per l'Azione 5 :
  1. Approfondimenti normativi al fine di identificare i soggetti e le modalità di attuazione di tale strumento, opportunità di finanziamento e sostegno;
  2. Definizione di una metodologia per la rilevazione dei danni dell'avversità;
  3. Organizzazione e coordinamento di una raccolta dati per la rilevazione e il monitoraggio dei danni da cimice asiatica nelle colture frutticole ai fini della determinazione degli indennizzi ;
  4. Coinvolgimento degli operatori regionali del settore nella valutazione dei danni commerciali a carico della frutta conferita dagli agricoltori;
  5. Analisi delle frequenze, intensità e distribuzione dei danni finalizzata alla realizzazione di un modello regionale di rischio da Cimice Asiatica;
  6. Simulazioni e verifica della sostenibilità economica dello strumento, anche mediante sperimentazioni con operatori del settore, considerando anche l'apporto di capitale pubblico ;
  7. Valutazione della disponibilità degli agricoltori ad aderire allo strumento di mutualizzazione e relativa disponibilità a pagare in collegamento con lo specifico profilo di rischio
  8. Predisposizione un regolamento tipo di funzionamento del fondo.
  9. Divulgazione dei risultati
- 2). La Regione collabora allo svolgimento delle sopracitate attività come di seguito :
  1. Nell'attuazione dell'attività 1 supporto nel recupero delle informazioni relative agli aspetti normativi e applicativi relativi agli strumenti di gestione del rischio agevolati con la possibilità di confronto anche in merito alle recenti e future evoluzioni della normativa di settore.
  2. Nell'attuazione dell'attività 3 la regione mette a disposizione i dati statistici relativi alla diffusione delle colture di interesse a livello territoriale regionale oltre che un supporto per l'identificazione dei soggetti da coinvolgere per la rilevazione dei danni in campo.
  3. Nell'attuazione delle attività 4, 6 e 7 coinvolgimento attivo degli operatori del settore
  4. Nell'attuazione dell'attività 8 valutazione normativa del regolamento tipo sviluppato.
  5. Collaborazione nell'attività 9 con supporto alla pubblicazione e diffusione di materiale informativo e divulgativo.

**ART. 3 – Referenti del Progetto**

- 1) Il responsabile per la Regione è il dott. \_\_\_\_\_, direttore della Direzione Agroalimentare
- 2) Il responsabile per l'Università degli Studi di Padova, CONTAGRAF è il prof.
- 3) L'attività di collaborazione e condivisione tra la Regione del Veneto e l'Università prevede la partecipazione dei due referenti sopra indicati al Gruppo tecnico di lavoro, costituito ai sensi del punto 6 del Piano Allegato A alla DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ composto dai soggetti coordinatori del Piano e dai rappresentanti dei soggetti attuatori. Il Gruppo tecnico di lavoro ha il compito, in particolare, di verificare il progressivo stato di esecuzione dello Studio RV-CONTAGRAF, favorire lo scambio delle informazioni e dei dati, opera proponendo le misure e, in generale, le azioni di carattere operativo del " Piano per il contrasto alla diffusione di insetti alloctoni dannosi alla frutticoltura", valutandone gli stati di avanzamento.

**ART. 4 – Obblighi delle parti**

- 1) La Regione mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle azioni indicate al precedente articolo 2, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, il reperimento dei dati, il collegamento con il settore della produzione, la partecipazione alle attività di comunicazione, la diffusione dei risultati, e il coordinamento del “Piano per il contrasto alla diffusione di insetti alloctoni dannosi alla frutticoltura” nel suo complesso.
- 2) L’Università si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze, professionalità per lo svolgimento della ricerca e delle attività di cui alle azioni indicate all’articolo 2.
- 3) Entrambe le parti operano e collaborano, per propria competenza, su tutte le attività previste dallo “Studio RV-CONTAGRAF” per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti e partecipano al gruppo tecnico di lavoro di cui all’art. 3 garantendo collaborazione a tutti i componenti del gruppo.
- 4) Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna amministrazione, nonché la legge nazionale.
- 5) Ogni parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le attività come previste dal Progetto.

**ART. 5 - Durata**

- 1) Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione dello Studio e ha la durata fino al 31/12/2022. Eventuale proroga o variazioni dovranno essere concordate tra le parti sentito il gruppo tecnico di lavoro di cui all’articolo 3.

**ART. 6 – Oneri**

- 1) Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività per la realizzazione dello Studio .

**ART. 7 Rimborso delle spese sostenute**

- 1) La Regione riconosce all’Università un mero rimborso delle spese sostenute, quali costi di realizzazione eccedenti le spese ordinarie dell’Università, per la collaborazione nella realizzazione del presente Accordo.
- 2) La Regione, contribuirà alle spese sostenute dall’Università per l’attuazione dello Studio RV-CONTAGRAF, fino ad un massimo di euro 184.500,00 in tre anni, secondo la seguente ripartizione:

2020	2021	2022	totale
63.300,00	60.600,00	60.600,00	184.500,00

- 3) l’Università presenterà domanda di rimborso delle spese sostenute alla Regione del Veneto su presentazione di una rendicontazione e di una relazione finale che dovrà pervenire entro il 20 dicembre di ciascun anno di durata dell’Accordo.
- 4) E’ facoltà dell’Università richiedere un acconto del 40% dell’importo annuale previsto su presentazione di apposita richiesta da presentarsi ad inizio di ciascun anno dell’Accordo;
- 5) Le risorse da impiegare per il rimborso trovano copertura sul capitolo n. 104076 denominato “Azioni regionali per il contrasto alla diffusione di insetti alloctoni dannosi alla frutticoltura--trasferimenti correnti” del bilancio regionale 2020-22 appositamente creato per la copertura delle spese derivanti dal Piano di cui all’art. 7 della L.r. 44/2019.
- 6) Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell’Iva in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/72.

**ART. 8 –Scambio dati ed elaborati scientifici**

- 1) Le parti si impegnano allo scambio dei propri dati secondo le modalità decise in seno al Gruppo tecnico di lavoro.



2) La relazione finale dovrà essere presentata al Gruppo tecnico di lavoro.

#### **ART. 9 - Utilizzo dei risultati**

1) Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito del presente accordo, saranno di proprietà di entrambe le parti.

2) La Regione e CONTAGRAF potranno pubblicare i risultati del monitoraggio e dei prodotti derivanti dal presente Accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione, all'Università e alla Deliberazione di Giunta n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_.

3) Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo di collaborazione e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei rispettivi loghi.

#### **ART. 10 - Responsabilità**

1) Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.

2) Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito dell'attività della presente convenzione operativa.

#### **ART. 11 - Riservatezza**

1) La Regione e l'Università si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività.

2) Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (DGPR) e dal D.lgs 196/2003 (Codice Privacy).

#### **ART. 12 - Recesso**

1) Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.

2) Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte dell'Ente le spese già sostenute o impegnate da l'Università che dovranno essere comunque riconosciute.

#### **ART. 13 – Legge applicabile e controversie**

1) Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.

2) Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.

3) La sede di composizione amichevole delle controversie o problematiche operative di cui al comma precedente è il "Gruppo tecnico di Coordinamento" come costituito.

4) In caso di mancato raggiungimento di accordo, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo

#### **ART. 14 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso**

1) Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.



- 2) La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i.
- 3) Le spese contrattuali e fiscali che derivano dal presente Accordo sono a carico dell'Università

REGIONE del VENETO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

